

L'INSOPPORTABILE LEGGEREZZA DELL'OSTINAZIONE NELLA CIRCOLARE N. 13

La circolare Min. Lav. n. 13 del 5 giugno 2012, a firma del Direttore Generale, Dott. Paolo Pennesi, ha il merito non irrilevante di stabilire una sorta di punto di non ritorno rispetto a ciò che deve intendersi per organismi paritetici nel settore edile.

Stabilisce infatti che il requisito della maggior rappresentatività, in termini comparativi, si applica ad oggi nel settore, esclusivamente:

- alle associazioni sindacali dei lavoratori CGIL-CISL-UIL di categoria;
- alle associazioni dei datori di lavoro ANCE, ANAEPA, CNA-costruzioni, FIAE-casartigiani, CLAAI, ANCPL-legacoop, PLS AGCI, ANIEM.

Dunque una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, tra quelle sopra rappresentate, hanno titolo, ai sensi del D.Lgs. 81/08, a costituire gli organismi paritetici(1) “*e [sono] quindi legittimati a svolgere l'attività di formazione, in collaborazione con i datori di lavoro, così come previsto dall'art. 37 ...*”

Ciò che invece incredibilmente ancora grava -l'autentico *vitium diabolicum*-, consiste nella perpetuazione dell'equivoco semantico che accomuna, nella definizione indifferenziata, enti bilaterali e organismi paritetici.

E' intollerabile (ed è colpevole che le Associazioni sindacali, ai livelli più alti, continuino a tollerare) che in una direttiva ministeriale si continuino a confondere enti bilaterali ed organismi paritetici, pur dopo aver fatto, essa, esclusivo riferimento all'art. 2 del D.Lgs. 81/08, e non più anche all'art. 2 del D.Lgs. 276/2003.

Si spieghi quale necessità vi sia di ricorrere a formulazioni quali quelle presenti nella circolare:

a - *..Si chiede in particolare di conoscere quali organismi paritetici del settore siano da ritenersi costituiti “da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.*

Tale circostanza è essenziale in quanto possono definirsi tali solo gli enti bilaterali emanazione delle parti sociali dotate del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi e non tutti gli organismi genericamente frutto di qualsivoglia contrattazione collettiva in ambito edile.

b - *Ne deriva che solo gli organismi bilaterali costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro firmatarie di tali contratti possono definirsi “organismi paritetici” ai sensi del citato art. 2 ...*

c - *Pertanto eventuali altri enti bilaterali costituiti da organizzazioni sindacali e datoriali non in possesso degli indicati requisiti normativi non possono definirsi organismi paritetici ai sensi della previsione normativa del T.U. [D.Lgs. 81/08, art. 2].*

Siamo davvero nel regno della confusione semantica.(2)

Cosa mai vi sarà di complicato nel definire <organismi> gli organismi paritetici ed <enti> gli enti bilaterali, (ri)stabilendone i rispettivi campi di azione?

(1) e solo dopo a “*definirsi <organismi paritetici> ai sensi del citato art. 2 [Definizioni]*” del D.Lgs. 81/08. Visto che il T.U. ha stabilito l'obbligo *ex novo*.

(2) meglio argomentata nell'approfondimento “*Enti bilaterali e Organismi paritetici*”, cui si rimanda.

Sapendo che gli organismi paritetici sono solo allocati (<ospitati>) presso gli enti bilaterali, ma che da questi si distinguono nettissimamente, per le diverse attribuzioni che loro conferisce la legge.

E' da ascriversi peraltro a merito della circolare n.13, l'aver di fatto spazzato via possibili equivoci ingenerati (o, come tali, strumentalmente usati) dal comma 4 dell'art. 51: *“Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.”*

Trova dunque forti ragioni il nostro argomentare sul fatto che in nessun caso fossero da confondere tali <organismi bilaterali> con gli enti bilaterali definiti dall'art. 2 del D.Lgs. 276/2003.(3)

Se in tal modo è stato sgombrato il campo da possibili equivoci o interpretazioni interessate (4), non è ora sufficientemente semplice nominare ciò che la legge nomina (art. 2)?

E che definisce nei suoi compiti e attribuzioni (artt. 10, 37, 51)?

Buon lavoro

(3) con lieve imbarazzo autocitatorio, ancora si rimanda all'approfondimento *“Chi sono davvero gli organismi paritetici”*.

(4) in tutto il D.Lgs. 81/08, il comma 4 dell'art. 51 era l'unico passaggio che potesse, a una lettura non attenta, ingenerare confusione. In nessun'altro luogo, infatti, il D.Lgs. 81/08 lascia adito al dubbio di star trattando di enti bilaterali insieme, o in luogo, agli/degli organismi paritetici.

Brescia, 12 giugno 2012

pietro.ferrari@cgil.brescia.it

Dipartimento Salute Sicurezza Ambiente
Camera del lavoro di Brescia